

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1504/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

**recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000<sup>(1)</sup>, i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) sono sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.
- (2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è riportato l'elenco comune dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, che costituisce la concretizzazione degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC).
- (3) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1334/2000 dispone che l'allegato I e l'allegato IV siano aggiornati conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro come parte di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
- (4) È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 in funzione dei cambiamenti adottati dall'intesa di Wassenaar, dal gruppo Australia e dal regime di non proliferazione nel settore missilistico, in conseguenza delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 149/2003<sup>(2)</sup>.
- (5) Il regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, ha modificato la parte 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2000 depennando la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia dall'elenco dei paesi a cui si applica l'autorizzazione di esportazione della Comunità.
- (6) Al fine di agevolare la consultazione per le autorità responsabili del controllo delle esportazioni e per gli operatori, occorre pubblicare una versione aggiornata e consolidata degli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000, che tenga conto di tutte le modifiche accettate dagli Stati membri in consessi internazionali tra dicembre 2002 e dicembre 2003.
- (7) Occorrerebbe pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio  
Il presidente  
P. H. DONNER

<sup>(1)</sup> GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 30 del 5.2.2003, pag. 1.